

Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Albo Nazionale gestori ambientali

COMITATO NAZIONALE

Prot.n.820/ALBO/PRES

16 Giugno 2008

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

> ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

> > LORO SEDI

OGGETTO: Locazione veicoli senza conducente

E' stato richiesto al Comitato nazionale se sia possibile per l'impresa italiana iscritta all'Albo per il trasporto dei rifiuti ottenere l'inserimento nel relativo provvedimento d'iscrizione dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati membri della Comunità.

Al riguardo il Comitato nazionale ha precisato che la disciplina della locazione dei veicoli senza conducente tra imprese stabilite in differenti stati comunitari è dettata dall'articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213. Detta disciplina ammette la forma di disponibilità in esame per determinate tipologie di veicoli (autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati e autosnodati) nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della Comunità, a condizione che i veicoli stessi risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello stato membro di stabilimento dell'impresa che li fornisce.

Alla luce della suddetta normativa pertanto non risulta possibile per l'impresa italiana utilizzare veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati comunitari per effettuare trasporti interni al territorio dello Stato italiano.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale ha ritenuto che l'impresa italiana possa ottenere l'inserimento nel provvedimento d'iscrizione dei veicoli in questione esclusivamente per effettuare i trasporti, per i quali è richiesta l'iscrizione all'Albo, nell'ambito delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

L'impresa interessata ad utilizzare tali veicoli deve presentare alla Sezione regionale competente, oltre e in aggiunta alla documentazione prevista per la variazione del parco mezzi, la copia del titolo autorizzativo

al trasporto internazionale comunitario ove previsto, la traduzione asseverata del contratto di locazione e della carta di circolazione del veicolo.

La Sezione regionale, valutata l'idoneità della documentazione presentata, riporterà nel provvedimento d'iscrizione l'indicazione della targa del veicolo con accanto la seguente annotazione: "veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell'ambito delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni".

IL SEGRETARIO Anna Silvestri IL PRESIDENTE Dott. Eugenio Onori